

REGIONE EMILIA-ROMAGNA GIUNTA

PG.2008.0187231

del 01/08/2008

Rit.: I.N.P.S.



INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Regionale Emilia Romagna

INAIL
Direzione Regionale
Emilia Romagna

LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO PER LA VENDEMMIA 2008

PROGETTO ESECUTIVO TERRITORIALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

In riferimento ed attuazione di quanto previsto dal punto 4) della Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2008 tra la Regione Emilia Romagna, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in tutte le province della Regione Emilia-Romagna sarà sperimentato, nella vendemmia 2008, dal 1 agosto (data di inizio della vendemmia stabilita dall'Assessorato regionale competente) e fino al 31 dicembre, il nuovo sistema di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio.

La sperimentazione riguarderà le prestazioni di breve durata a carattere saltuario effettuate nell'ambito della vendemmia da parte di studenti e pensionati, attivando la nuova modalità di rapporto di lavoro (lavoro occasionale di tipo accessorio) previsto dalla legge n. 30 del 2002 e, disciplinato dall'art. 70 e seguenti del D.lgs. n.276/2003 e successive modifiche.

PROFILO NORMATIVO

Per **prestazioni di lavoro accessorio** si intendono le attività lavorative di natura meramente occasionale per le prestazioni di breve durata e a carattere saltuario nell'ambito della vendemmia, effettuata da parte di studenti e pensionati (Legge 2 dicembre 2005, n.248 articolo 11-quaterdecies).

PRECISAZIONI

- Nella categoria degli "studenti" rientrano anche i destinatari di corsi professionali, in generale, con un età compresa tra i 16 e i 26 anni.
- Per "pensionato" si intende colui che è titolare di un trattamento pensionistico di regime obbligatorio della Comunità Europea. Non rientrano in tale categoria i lavoratori in mobilità, anche se finalizzata al raggiungimento della pensione (cd. mobilità "lunga").
- La definizione di entrambi i soggetti può essere autocertificata (applicazione DPR n. 445/2000). Nessuna ulteriore certificazione può essere richiesta agli interessati. È rimesso all'INPS l'onere dei controlli campionari sul contenuto delle autocertificazioni secondo le ordinarie prassi.
- Gli studenti minorenni, di età compresa tra i 16 e 18 anni, non devono essere preventivamente sottoposti a visite mediche d'idoneità, ma la loro dichiarazione

di disponibilità deve essere controfirmata dal genitore o da altro soggetto che ne esercita la patria potestà.

- Possono beneficiare delle prestazioni di lavoro accessorio occasionale tutti coloro che sono interessati all'esecuzione di vendemmia di breve durata.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE

L'Istituto, nel suo ruolo di concessionario, ha predisposto due modalità di attuazione della sperimentazione:

- A.** un processo che prevede l'accredito del corrispettivo della prestazione attraverso procedure telematiche (**c.d. voucher telematico**);
- B.** un processo che prevede l'acquisto e la riscossione di voucher cartacei. I buoni (voucher) saranno disponibili presso gli Uffici postali a livello provinciale.

A. Procedura con "voucher telematico"

A. 1. Lavoratori

I lavoratori interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio potranno registrarsi alternativamente:

- tramite Contact Center Inps/Inail (803.164);
- via Internet (www.inps.it);
- presso le Sedi INPS.

Un ruolo di sostegno all'attività di registrazione dei potenziali offerenti le prestazioni potrà essere rivestito dagli Enti di Patronato, in particolare per i pensionati, e/o dalle associazioni di categoria, che dovranno essere appositamente informati e coinvolti.

I Patronati e/o le associazioni di categoria potranno assistere i lavoratori nell'iscrizione attraverso il portale Inps, sempre a nome del lavoratore.

Tenuto conto del contesto normativo, la registrazione del lavoratore deve comunque sempre essere espressa in forma soggettiva ed esplicita, tenendo conto che subito dopo la registrazione, il soggetto disponibile al lavoro riceverà da Poste italiane il materiale documentale propedeutico al pagamento che seguirà l'eventuale prestazione.

La registrazione dei lavoratori minori potrà avvenire, con il consenso del genitore che esprime la patria potestà, solo presso le Sedi INPS.

Il lavoratore che si iscrive tramite il sito www.inps.it (in modo soggettivo o tramite patronati e/o associazioni di categoria) riceve una chiamata dal contact center Inps/Inail 803.164 per conferma dell'identità.

A. 2. Datori di lavoro

I datori di lavoro si registrano come potenziali offerenti sul portale Inps mediante PIN in via diretta ovvero mediante il professionista accreditato come loro delegato. Ove operi il professionista (o l'associazione rappresentante il datore di lavoro agricolo) questi sarà riconosciuto dal sistema ed agirà per conto della ditta delegante.

Dopo essersi registrato, il committente può scegliere i prestatori/lavoratori disponibili a svolgere attività di lavoro accessorio e può, quindi, concretamente ricorrere a tale tipo di prestazione.

A tale scopo deve, tramite contact center Inps/Inail, o via Internet, sul sito www.inps.it, o presso le Sedi Inps, comunicare la richiesta dei voucher, che dovrà contenere:

- l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale;
- la data di inizio e di fine presunta dell'attività lavorativa;
- il numero di buoni presunti per ogni prestatore.

Con la comunicazione dei dati contenuti nella richiesta dei buoni il committente assolve contestualmente agli obblighi di :

- comunicazione preventiva all'INAIL (cui l'INPS riverserà tempestivamente l'informazione di inizio attività lavorativa);
- intestazione (provvisoria) dei buoni lavoro.

Il datore di lavoro, prima dell'inizio della prestazione, effettua un versamento pari all'importo corrispondente all'acquisto dei voucher necessari, tramite:

- bollettino a lui intestato, su un conto corrente postale dell'Inps;
- modello F24;
- pagamento on line sul sito www.inps.it.

A. 3. Note generali

In ogni fase del processo, i vari passaggi vengono registrati in un database tenuto dall'Inps. Né Inps né Inail costituiranno specifiche posizioni aziendali.

Le dichiarazioni di disponibilità dei lavoratori implementano un archivio specifico delle figure che possono accedere alla particolare "attività".

Tale elenco si forma on line sul portale Inps ed è aperto.

Da esso i datori di lavoro agricoli possono individuare lavoratori per le prestazioni relative alla vendemmia 2008.

Nessuna forma di mediazione è prevista dalla norma, sicché i rapporti si fondano sul libero accordo tra il datore di lavoro ed il prestatore, alla condizione che il datore di lavoro sia registrato come potenziale richiedente ed il prestatore sia registrato come potenziale offerente del lavoro in questione.

Le posizioni individuali dei lavoratori saranno implementate dai contributi versati nella gestione separata presso Inps.

B. Procedura con voucher cartaceo.

In aggiunta al buono telematico è in corso di valutazione la possibilità di sperimentare un sistema di pagamento della prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso un buono "voucher" cartaceo acquistabile presso gli Uffici Postali e

contraddistinto da un numero identificativo univoco. Al momento non è ancora stato definito se l'operatività di tale modalità sarà estesa a tutto il territorio nazionale o sarà limitata ad alcuni ambiti provinciali.

B. 1. Datori di lavoro

I Datori di lavoro, prima dell'inizio delle attività di vendemmia, devono effettuare la comunicazione preventiva verso l'INAIL, attraverso il contact center Inps/Inail (803.164), indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codici fiscali:

- l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale,
- la data di inizio e di fine dell'attività lavorativa.

Il datore di lavoro/committente - prima di consegnare al prestatore i buoni che costituiscono il corrispettivo della prestazione resa - deve provvedere ad intestarli, scrivendo su ciascun buono, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore destinatario, la data della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

B. 2. Lavoratori

I prestatori di lavoro occasionale possono riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti come sopra descritto, presentandoli all'incasso - dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale.

VALORE DEL VOUCHER

Il valore nominale di ogni voucher è di 10 euro.

Il 75 % del valore del voucher va al lavoratore, che riscuote in denaro il valore netto di 7,50 euro per ciascun buono e, ottiene automaticamente l'accredito del contributo previdenziale presso l'Inps;

il 13 % del valore del voucher viene versato nella gestione separata sul conto individuale del lavoratore;

il 7 % del valore nominale del voucher viene girato all'Inail;

il 5 % viene trattenuto dall'Inps a titolo di rimborso spese.

Il valore complessivo dei buoni effettivamente utilizzati deve essere versato dai datori di lavoro prima dell'inizio della prestazione, per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al prestatore/lavoratore.

L'acquisto preventivo dei voucher deve essere congruo con il numero dei prestatori d'opera di cui si comunica l'inizio: ciò ai fini dell'attivazione della copertura Inail. L'effettiva e piena copertura della prestazione lavorativa resa con l'importo globale dei voucher può essere perfezionato all'atto della consuntivazione, che è il solo momento di quadratura delle situazioni.

Al momento non è prevista la possibilità di rimborso dei voucher non utilizzati.

E' rimesso agli accordi tra le parti la determinazione del rapporto tra quantità della prestazione e sua remunerazione attraverso il valore nominale dei voucher. Per gli effetti previdenziali tale accordo è indifferente, poiché gli elementi che saranno

valorizzati nella procedura sono il numero dei voucher e le giornate nelle quali è resa la prestazione (tale ultimo dato ai fini della copertura Inail).

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

Verrà promossa dagli Enti sottoscrittori della Convenzione, con l'apporto delle Province attraverso i Centri per l'Impiego, apposita attività di divulgazione e promozione della sperimentazione.

Tale campagna avverrà mediante la pubblicazione di materiale informativo semplice e chiaro che illustrerà norme e procedimenti, indicando i veicoli e gli attori per le registrazioni e l'avvio delle prestazioni.

La campagna informativa investirà i luoghi di maggiore frequentazione delle categorie interessate alla sperimentazione (studenti, pensionati, imprese agricole) ed investirà i media locali.

MONITORAGGIO

Le parti firmatarie della Convenzione provvederanno, in itinere ed *ex post*, al monitoraggio sull'andamento della sperimentazione e sui risultati della stessa.

NOTE FINALI

Nel prendere atto delle novità introdotte dall'art. 22 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 e della necessità di chiarimenti applicativi da parte del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali, nel sottoscrivere il presente Progetto Esecutivo Territoriale, le parti riconoscono il carattere transitorio della disciplina in esso contenuta, e si impegnano, a seguito dei chiarimenti ministeriali, a rincontrarsi per valutare l'applicabilità e le eventuali integrazioni necessarie al presente documento.

Bologna, **28 LUG. 2008**

Per la Regione Emilia-Romagna

Paola Cicognani
Responsabile Servizio Lavoro

Paola Cicognani

Per l'INPS

Sergio De Simone
Direttore regionale

Per l'INAIL

Francesco Barela
Direttore regionale

